



alla c.a. sig. rs. Cus.

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI
ESTETICA,
PIERCING E TATUAGGIO

DOCUMENTO N° 1 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 13 DEL 09/03/2009

Approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 09/03/2009



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 1 Oggetto del regolamento _____	pag. 3
Art. 2 Normativa di riferimento _____	pag. 3
Art. 3 Avvio dell'attività _____	pag. 3
Art. 4 Requisiti per l'esercizio dell'attività _____	pag. 4
Art. 5 Requisiti professionali _____	pag. 4
Art. 6 Dichiarazione di inizio attività _____	pag. 4
Art. 7 Condizioni d'esercizio attività di estetica, piercing e tatuaggio _____	pag. 4
Art. 8 Subingresso, cessazione attività, sospensione-ripresa dell'attività, cambiamento di ragione sociale _____	pag. 5
Art. 9 Modifiche attività esistente _____	pag. 5
Art. 10 Condizioni igienico-sanitarie dei locali _____	pag. 5
Art. 11 Attività svolte presso il domicilio dell'esercente _____	pag. 6
Art. 12 Attività integrate _____	pag. 6
Art. 13 Vendita di prodotti _____	pag. 6
Art. 14 Vigilanza igienico – sanitaria sugli esercizi _____	pag. 6
Art. 15 Strumenti e suppellettili _____	pag. 6
Art. 16 Tecniche di disinfezione _____	pag. 7
Art. 17 Caratteristiche dei prodotti utilizzati _____	pag. 8
Art. 18 Adempimenti per l'operatore di piercing e tatuaggio _____	pag. 8
Art. 19 Adempimenti comuni a tutti gli operatori –igiene delle mani - _____	pag. 9
Art. 20 Rifiuti _____	pag. 9
Art. 21 Informazione, pubblicità e promozione della qualità _____	pag. 9
Art. 22 Tariffe _____	pag. 10
Art. 23 Orari _____	pag. 10
Art. 24 Sanzioni _____	pag. 10
Art. 25 Norme transitorie e finali _____	pag. 10

ALLEGATI:

Allegato A) – Indicazioni per chi si sottopone a tatuaggio e piercing

Allegato B) – Indicazioni per gli operatori

Allegato C) – CONSENSO INFORMATO PER L'ATTIVITA' DI PIERCING E TATUAGGIO

Allegato D) – CONSENSO INFORMATO PER TRATTAMENTI FISICI DI ESPOSIZIONE AI RAGGI UVA

Allegato E) – Fasi comuni a tutti gli operatori relative alla sterilizzazione e disinfezione dello strumentario



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di estetista, di piercing e di tatuaggio siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, su tutto il territorio del Comune in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia.

Definizioni:

1. L'attività di estetista comprende tutti gli interventi posti in atto sulla persona volti a mantenere o migliorare l'aspetto fisico, secondo canoni e criteri condivisi dalla persona stessa. Gli interventi possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o di annessi affette da manifestazioni patologiche. Non rientrano tra le attività di estetica la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni e i possibili effetti collaterali, sono ricondotti alle attività sanitarie e/o di medicina estetica.
2. L'attività di tatuaggio consiste nella colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione; al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
3. L'attività di piercing consiste nella perforazione di una parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma e fattura.
4. Si considerano non assimilate alle attività di estetista e quindi non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso il rispetto dei requisiti soggettivi (requisito professionale) ed oggettivi (requisiti dei locali) ma comunque tenute al rispetto delle norme igieniche e di sicurezza disposte da altra eventuale normativa, l'attività di "nails" (applicazione di unghie artificiali).

Art. 2

Normativa di riferimento

Legge 4.1.1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

Legge Regionale 15.9.1989 n. 48 "Disciplina dell'attività di estetista";

D.D.G. 13.3.2003 n. 4259, pubblicato sul BURL n. 13 - Serie ordinaria - del 24.3.2003 "Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste";

D.D.G. 27.4.2004 n. 6932, pubblicato sul BURL n. 20 - Serie ordinaria - del 10.5.2004 "Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing";

Legge Regionale 2.2.2007 n. 1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia";

Legge Regionale 2.4.2007 n. 8 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio sanitarie";

Legge 2.4.2007 n. 40 "Conversione in legge con modificazione del D.L. 31 gennaio 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

D.g.r. 2 aprile 2008 n. 6919 "Semplificazione amministrativa in attuazione della L.R. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 - Semplificazione dei procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attività economiche - 2° provvedimento";

D.d.c. 16 luglio 2008 n. 7813;

Regolamento Locale di IGIENE - Titolo III capitolo 12- Lavanderie, barbieri, parrucchieri ed attività affini.

Art. 3

Avvio dell'attività

Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, l'attività professionale di estetista o l'attività di piercing e tatuaggio deve presentare, allo Sportello Unico o all'ufficio comunale competente la dichiarazione di avvio/modifica attività (DIAP) prevista dal Decreto Regionale n. 7813/2008.



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 4

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Requisiti soggettivi:

1. qualificazione professionale come specificato all'art. 5,
2. insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia.

Requisiti oggettivi:

1. idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature utilizzate,
2. conformità urbanistica dei locali sede dell'attività.

Art. 5

Requisiti professionali

Sino all'attivazione dei Diplomi Universitari, l'attività di estetista può essere esercitata previa acquisizione di diploma, istituito nell'ambito dei corsi di formazione professionale regionale e previo riconoscimento dei requisiti professionali da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato, ai sensi della L. 1/90.

L'attività di piercing e quella di tatuatore possono essere effettuate nelle strutture che hanno i requisiti strutturali minimi previsti dalla normativa (D.D.G. n. 6932) ed esclusivamente da operatore in possesso di attestato relativo al corso di formazione frequentato.

Art. 6

Dichiarazione di inizio attività

La Dichiarazione di avvio attività (DIAP), di cui all'art. 3 del presente regolamento, dovrà essere corredata dalla sotto elencata documentazione:

- a) Copia dell'atto costitutivo della società (in caso di società),
- b) Copia permesso di soggiorno (in caso di cittadino extracomunitario),
- c) Certificazione attestante la qualifica professionale,
- d) Planimetria dettagliata dei locali in scala da 1/100, (debitamente firmata da tecnico abilitato), con indicazione dei rapporti aereoilluminanti e dei posti lavoro,
- e) Dichiarazione di conformità degli impianti elettrico, idraulico e termico ai sensi delle norme vigenti,
- f) Elenco e descrizione delle attrezzature utilizzate, con particolare riferimento alle apparecchiature e/o procedure utilizzate ai fini della disinfezione dello strumentario,
- g) Documentazione attestante la disponibilità dei locali.

Art. 7

Condizioni d'esercizio attività di estetica, piercing e tatuaggio

Copia della dichiarazione di avvio dell'attività dovrà essere tenuta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista, piercing e tatuaggio in forma itinerante o di posteggio, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, circoli privati, negozi di profumeria ed in qualunque altro luogo, devono comunque sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento.

Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi tengono documentazione scritta e debitamente aggiornata in uno specifico "FASCICOLO D'ESERCIZIO" relativa a:

- a) Elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata,
- b) Elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati,



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

- c. Procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio,
- d. Procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti,
- e. Apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione.

Art. 8

Subingresso, cessazione attività, sospensione-ripresa dell'attività, cambiamento di ragione sociale

La dichiarazione di subingresso è soggetta a presentazione di dichiarazione mediante modello stabilito con modulistica indicata nel Decreto n. 7813/2008 così come le comunicazioni di cessazione dell'attività, di sospensione/ripresa dell'attività e di cambiamento di ragione sociale, e all'osservanza delle norme del presente regolamento.

Art. 9

Modifiche attività esistente

Sono soggette, altresì, a presentazione di dichiarazione di avvio/modifica attività (DIAP), le modifiche relative al cambio di sede, alla modifica dei locali, degli impianti, delle merceologie, del processo produttivo ecc. di una attività esistente e all'osservanza delle norme del presente regolamento.

Art. 10

Condizioni igienico-sanitarie dei locali

L'attività di estetista deve essere svolta in ambienti che rispondono ai seguenti requisiti minimi:

1. I locali devono essere adeguatamente aereoilluminati ed il numero dei posti lavoro rispetto alla superficie complessiva deve essere tale da consentire che il diametro di ciascuna postazione sia pari ad almeno 1,5 m.
2. Pavimenti, pareti ed arredi debbono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione.
3. Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all'attività in presenza di almeno 5 posti-lavoro o tre addetti, o, comunque, direttamente raggiungibile dall'area lavoro. Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributori di sapone liquido e di asciugamani monouso.

L'attività di piercing e tatuaggio, ai sensi del D.D.G. Regione Lombardia 27.4.2004 n. 6932, deve essere svolta in ambienti rispondenti ai seguenti requisiti:

1. I locali devono essere adeguatamente aereoilluminati. Le pareti, i pavimenti e gli arredi devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione. Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all'attività in presenza di almeno 5 posti lavoro o 3 addetti, o, comunque, direttamente raggiungibile dall'area lavoro, deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale nonché di distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso.
2. Locale o vano d'attesa separata a tutta parete dal locale dove viene effettuata l'attività, idoneamente arredata, di mq. non inferiore a 9.
3. Lo spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietto a doppio scomparto (abiti borghesi/abiti da lavoro).
4. I locali dove vengono effettuate le procedure e conservati i materiali puliti e sterilizzati, devono essere separati a tutt'altezza dal locale d'attesa.
5. Deve essere previsto uno spazio per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione del materiale non monouso mediante apparecchiature idonee (autoclave o stufe a secco, ecc.). In tale zona deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. L'"area sporca" deve essere provvista di vasca in acciaio o materiale equivalente, con acqua calda e fredda per la prima pulitura dei materiali, e successiva sterilizzazione.



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Deve essere assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro a norma del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, e delle norme relative agli impianti elettrici, idraulici e termici, ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 e del D.P.R. 447/91.

Inoltre, i locali destinati all'attività di estetista, piercing e tatuaggio devono possedere le caratteristiche costruttive ed igienico sanitarie previste dal vigente Regolamento Locale di Igiene.

Art. 11

Attività svolte presso il domicilio dell'esercente

Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, verificata la conformità urbanistica e a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

I locali devono possedere le stesse caratteristiche strutturali previste dal presente regolamento.

Art. 12

Attività integrate

1. È possibile l'esercizio congiunto di attività di estetista ed acconciatore o di estetista e piercing/tatuaggio nella stessa sede, sia in forma individuale che di impresa societaria.

2. Il titolare dell'esercizio deve presentare due distinte dichiarazioni di avvio attività e la disponibilità dei locali che devono essere distinti, adiacenti, all'interno dei quali svolgere separatamente le diverse attività, nonché rispettare gli altri requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge relative a ciascuna attività.

3. Condizione essenziale per poter presentare la denuncia di inizio attività per l'apertura di esercizio misto è il possesso delle qualifiche professionali relative alle attività che si intendono esercitare nel locale come previsto dalle normative vigenti.

Art. 13

Vendita di prodotti

Alle imprese artigiane esercenti le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità del trattamento in corso, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio del commercio in sede fissa.

Art. 14

Vigilanza igienico - sanitaria sugli esercizi

La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi adibiti all'attività di estetica, piercing e tatuaggio spetta all'A.S.L. competente a norma di Legge Regionale n. 64 del 26.10.1981 e ai sensi dei D.D.G. Regione Lombardia 13.3.2003 n. 4259 e D.D.G. Regione Lombardia 27.4.2004 n. 6932.

Art. 15

Strumenti e suppellettili

Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza e essere mantenute in tale stato.

Per l'esercizio dell'attività di estetista possono essere utilizzate le apparecchiature di cui alla legge 1/90 e all'allegato A) della L.R. 48/89 ed ulteriori successive modifiche o integrazioni.

Tutte le attrezzature, che prevedano il contatto diretto con cute e mucose devono essere o del tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso.



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Per aumentare l'efficacia dei processi di sterilizzazione al fine di una maggior riduzione della trasmissione per via parenterale (principalmente con il sangue ma anche con altri liquidi biologici), di malattie come l'epatite B e C, L'AIDS, si rimanda alle indicazioni dell'Allegato E del presente Regolamento.

Art. 17

Caratteristiche dei prodotti utilizzati

I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma della legislazione vigente in materia.

I prodotti cosmetici devono essere rigorosamente impiegati per gli usi e secondo le indicazioni riportate sulle confezioni ed in particolare è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici che devono essere sempre conservati e tenuti nelle confezioni originali.

Non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali; i prodotti destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere in confezione originale con etichettatura ed avvertenze in lingua italiana.

Nella pratica del tatuaggio i pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere atossici-sterili. I pigmenti colorati sono conservati sterili in confezioni preferibilmente monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura, e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido. I contenitori sono eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito, secondo le precauzioni di cui al D.M. 28 settembre 1990.

Lettoni, poltrone, sdraio, sgabelli, stuoie, ecc. che vengono a contatto diretto con il corpo e/o il capo, devono essere protetti da lenzuolini, salviette (anche di carta), teli, tutto monouso. Tali materiali, compresi gli accappatoi, asciugamani, salviette, prima dell'uso vanno custoditi in appositi armadi, mobiletti ecc. o scaffalature chiuse.

Art. 18

Adempimenti per l'operatore di piercing e tatuaggio

Gli operatori, ai sensi del D.D.G. 27.4.2004 n. 6932 sono tenuti ad esercitare tale attività rispettando le indicazioni di seguito riportate:

1. Valutazione preventiva da parte dell'operatore sullo stato della cute del soggetto su cui effettuare la procedura per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o alle mucose o nel caso di ustioni o esiti cicatriziali delle stesse, salvo parere favorevole del medico;
2. E' vietato eseguire tatuaggi o piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa;
3. E' vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di 18 anni, senza il consenso dei genitori o del tutore;
4. E' obbligatorio l'uso di guanti in lattice, e per il piercing, di mascherina e camice monouso durante l'esecuzione di tutte le procedure;
5. Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute, o comunque vengono a contatto con superfici cutanee lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre rigorosamente monouso;
6. L'operatore deve accertarsi che il cliente non si trovi sotto l'influenza di farmaci, alcool o altre sostanze;
7. Le pratiche di tatuaggio e piercing devono essere attuate in modo tale da salvaguardare la riservatezza dell'utente e la sua privacy;
8. Negli ambienti dove vengono esercitate tali pratiche, deve essere vietato fumare, mangiare e bere al fine di garantire la massima igiene;
9. E' necessario acquisire il consenso informato dell'utente utilizzando la scheda allegata (di cui all'allegato C) del presente regolamento);
10. E' necessario acquisire una scheda personale per ciascun utente nella quale sia specificato il nome dell'utente, l'età, l'indirizzo, il numero di telefono, la data dell'intervento, il rapporto dettagliato sull'intervento e la sottoscrizione del modulo del consenso informato;
11. Esporre nel locale l'allegato A) - Indicazioni per chi si sottopone a tatuaggio e piercing - e l'allegato B) - Indicazioni per gli operatori -.



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 19

Adempimenti comuni a tutti gli operatori – igiene delle mani –

L'igiene delle mani degli operatori è assicurata mediante:

- Unghie corte e pulite anche mediante spazzolino personale,
- Durante l'esercizio dell'attività, assenza di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi,
- Cura e protezione adeguate da eventuali abrasioni, ferite o infezioni,
- Lavaggio accurato con sapone preferibilmente liquido almeno nelle seguenti occasioni:
 - o All'inizio e al termine dell'attività lavorativa,
 - o Dopo l'uso dei servizi igienici,
 - o Dopo aver fumato,
 - o Preliminarmente e successivamente all'esecuzione di trattamenti che comportano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente,
 - o Successivamente ad un contatto anche solo sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.

L'operatore protegge sempre le mani con guanti di adeguato spessore, non sterili, quando esegue le pulizie dei locali nonché durante le fasi di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.

E' preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante nei seguenti casi:

- Durante trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente,
- Quando vengono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.

L'operatore può proteggere le mani con creme barriera quando esegue massaggi.

E' importante tenere sempre a disposizione una cassetta di Pronto Soccorso munita di materiali di primo soccorso norma di legge (D.M. 388/2003).

Art. 20

Rifiuti

I rifiuti prodotti nel corso delle attività di piercing, così come quelle di tatuaggio e di estetica, sono da considerarsi rifiuti potenzialmente infetti e pertanto devono essere smaltiti come tali nel rispetto delle norme e leggi vigenti in materia.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 – Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179), i rifiuti derivanti dalle attività di estetica, piercing, tatuaggio si considerano rifiuti speciali con applicazione della relativa disciplina. Si precisa inoltre che il D.P.R. n. 254/2003 prevede l'obbligo di smaltimento dei rifiuti entro cinque giorni dalla chiusura degli appositi contenitori (Halipack) in cui sono stati introdotti.

Art. 21

Informazione, pubblicità e promozione della qualità

Gli esercizi che si dotano di una carta dei servizi, devono trasmetterla per conoscenza all'ASL territorialmente competente.

Coloro che non adottano la carta dei servizi, in occasione di campagne pubblicitarie dovranno trasmettere all'ASL il materiale divulgativo.

Prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi, sugli eventuali effetti indesiderati, come pure sulle controindicazioni.

Per trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento (vedi allegato C) e D)) del presente Regolamento, in particolare, in caso di minorenni, è necessario acquisire il consenso informato di chi ne abbia la potestà. I consensi dovranno essere conservati a cura del titolare per un anno.

La pubblicizzazione dell'attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane, ma non può prevedere in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati dei trattamenti proposti.



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, devono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.

Nel caso di procedure che implicino l'utilizzo di apparecchiature elettriche per tatuaggi con aghi che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:

- La testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- Gli aghi siano rigorosamente monouso.

Nel caso delle procedure di piercing è vietato l'uso di dispositivi automatici (cosiddetta pistola), difficilmente sterilizzabili o disinfettabili, ed è vietato il riutilizzo di qualsiasi tipo di aghi e taglienti.

I cicli di somministrazione di raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 675/96 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

Le apparecchiature elettromeccaniche e le attrezzature utilizzate devono essere mantenute in buone condizioni igieniche in tutte le loro parti.

Ciascuna parte delle apparecchiature e attrezzature usate che intervengono direttamente in contatto con l'utente devono:

- Essere rimovibili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione, qualora non siano monouso,
- Essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione secondo procedure disciplinate al successivo art. 16, in rapporto al tipo di materiale di cui sono realizzati.

Gli apparecchi per la sterilizzazione di cui al successivo articolo 16 devono essere periodicamente sottoposti a controllo di buon funzionamento tramite l'uso di test biologici regolarmente in commercio.

Strumenti soggetti a detersione e disinfezione

Le seguenti attrezzature, devono essere mantenute in perfette condizioni di pulizia e naturalmente pulite con apposite soluzioni detergenti e disinfettanti dopo ogni utilizzo:

- Vasche,
- Apparecchiature per abbronzatura,
- Impianti di sauna,
- Bagno turco,
- Bagni di vapore

Sono tenuti, altresì, in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzo tramite l'uso di soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuolini monouso di tipo tessuto/non tessuto, le seguenti attrezzature:

- Carrelli e lettini per massaggi e altre prestazioni in ambito estetico,
- Poltrone per trattamenti estetici.

Art. 16

Tecniche di disinfezione

Spetta al Responsabile dell'esercizio, garantire la pulizia, la disinfezione e conservazione dello strumentario e di tutto quanto viene utilizzato nell'attività.

Per l'attività di piercing e tatuaggio gli strumenti devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore. La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumento riutilizzabile (autoclave a 121°C per un minimo di 20 minuti); la sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C per 2 ore.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione devono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con idonei disinfettanti. Quando si verifica uno spandimento consistente l'area deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente l'area va decontaminata con idonei disinfettanti. In entrambi i casi devono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

L'attivazione da parte dell'estetista di iniziative di promozione della qualità, inerenti la certificazione o accreditamento, come pure l'acquisizione di titoli di studio aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi, deve essere comunicata al comune e all'ASL.

Art. 22

Tariffe

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

Art. 23

Orari

L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento non sono subordinate all'obbligo della chiusura infrasettimanale e gli orari di apertura e chiusura sono determinati con apposita ordinanza adottata dal Sindaco. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di rendere noto al pubblico in maniera ben visibile l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio.

Art. 24

Sanzioni

Tutte le violazioni al presente regolamento per le quali non sia altrimenti disposto sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché ai sensi della Legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 25

Norme transitorie e finali

I requisiti strutturali di cui all'art. 11 del presente regolamento non si applicano agli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli stessi esercizi dovranno però attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per la conduzione delle attività disciplinate dal presente regolamento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i termini di esecutività della delibera consigliare di approvazione, e sostituisce, abrogandolo, il vigente Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, di estetista e mestieri affini.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATI:

Allegato A) – Indicazioni per chi si sottopone a tatuaggio e piercing

Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura. Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola-media entità.

Con il tatuaggio ed il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C. Si può essere o diventare allergici ai pigmenti e ai metalli.

Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute che presenta un processo infiammatorio in atto.

Gli utenti sono informati sui rischi legati all'esecuzione di tali pratiche e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

Allegato B) – Indicazione per gli operatori

E' vietato eseguire tatuaggi o piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

E' vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni 18, senza il consenso dei genitori o del tutore.

E' obbligatorio l'uso di guanti in lattice, e per i piercing, di mascherina monouso e di camice monouso durante l'esecuzione di tutte le procedure.

Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute, o comunque vengono a contatto con superfici cutanee lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre rigorosamente monouso.

L'operatore deve accertarsi che il cliente non sia sotto l'influenza di farmaci, alcool o altre sostanze.

Le pratiche di tatuaggio e piercing devono essere attuate in modo tale da salvaguardare la riservatezza dell'utente e la sua privacy.

Negli ambienti dove vengono esercitate tali pratiche, deve essere vietato fumare, mangiare e bere al fine di garantire la massima igiene.



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO
PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato C)

FACSIMILE - DA TRASCRIVERE SU CARTA INTESTATA DELL'ESERCIZIO

Operatore : _____ in possesso del titolo abilitativo _____ per
l'attività di piercing e/o tatuaggio

CONSENSO INFORMATO PER L'ATTIVITA' DI PIERCING E TATUAGGIO

/L sottoscritt _____

nato a _____ (____) il _____ cittadinanza _____

residente a _____ (____) in Via _____

dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato informato che:

- c• Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura.
- c• Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola-media entità
- c• Con il tatuaggio e il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C.
- c• Si può essere, o diventare, allergici ai pigmenti e metalli.
- c• Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute con processo infiammatorio in atto.
- c• Dichiaro inoltre di essere stato informato sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

Firma

N.B.

Per i minorenni, il presente consenso informato, dovrà essere sottoscritto da un genitore o dal tutore che autorizza il tatuaggio o il piercing.

La presente scheda dovrà essere riportata su carta intestata dell'esercizio e dovrà evidenziare chiaramente professionalità e titoli abilitativi dell'operatore.



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO
PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato D)

FACSIMILE - DA TRASCRIVERE SU CARTA INTESTATA DELL'ESERCIZIO

Operatore : _____ in possesso del titolo abilitativo _____ per
trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA.

CONSENSO INFORMATO PER TRATTAMENTI FISICI DI ESPOSIZIONE AI RAGGI UVA

/L sottoscritt _____

nato a _____ () il _____ cittadinanza _____

residente a _____ () in Via _____

dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato informato sui rischi e sulle precauzioni da prendere in relazione alla frequenza e durata delle esposizioni ai raggi UVA.

Firma

Per i minorenni, il presente consenso informato, dovrà essere sottoscritto da un genitore o dal tutore che autorizza l'esposizione ai raggi UVA.

La presente scheda dovrà essere riportata su carta intestata dell'esercizio e dovrà evidenziare chiaramente professionalità e titoli abilitativi dell'operatore.